

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2002-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RUFFINO)

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. Stampato Camera n. 4000)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
23 ottobre 1986*

ONOREVOLI SENATORI. — Mi sembrano opportune alcune brevi considerazioni per una nostra riflessione complessiva. Il provvedimento al nostro esame è stato preceduto da affermazioni, timori, incertezze e tensioni che si sono rivelati, nel tempo, non fondati e che un esame più attento e più equilibrato del decreto-legge ha del tutto fugato. Il tempo, quindi, ha dato ragione ad una impostazione che ha oggi consensi sempre più ampi e vasti.

Vi erano, per la verità, dei timori — anche largamente condivisi — che la rottura di un certo equilibrio e — perchè no — di certi privilegi, potesse comportare dei guasti irreparabili nella raccolta del risparmio, e che pertanto non si potesse sopperire al *deficit* ricorrente del debito pubblico. Vi erano minacciose previsioni che una imposizione sui titoli di Stato potesse determinare un grave squilibrio sul mercato finanziario con ripercussioni difficilmente controllabili.

Ma, soprattutto, vi erano incertezze sempre maggiori che diffondevano panico nei risparmiatori in rapporto ad un presunto mancato rispetto, da parte dello Stato, delle situazioni acquisite, cioè nei confronti di titoli sottoscritti a precise condizioni di non tassabilità.

Infine, non sarà inopportuno sottolineare le posizioni contraddittorie di coloro che, da un lato, si opponevano al provvedimento affermando che la tassazione sarebbe risultata inutile poichè si sarebbe risolta in una partita di giro e, dall'altro, affermavano trattarsi di una misura vessatoria nei confronti dei risparmiatori.

Questi timori, queste incertezze e queste minacciose previsioni sono state fugate ed il tempo — che, secondo la massima antica, è sempre « galantuomo » — ha dato ragione alla manovra fiscale del Governo, nel puntuale rispetto delle situazioni pregresse.

Infatti, il provvedimento al nostro esame si inquadra nell'ambito della complessiva manovra fiscale che il Governo sta attuando

da tempo e che occorre portare avanti con determinazione, anche per evitare il sovraccarico della pressione fiscale che — nonostante alcune puntuali affermazioni sulla invarianza del peso — sta diventando sempre più gravosa.

Sotto tale profilo è stata certo opportuna la revisione delle aliquote IRPEF, anche se su tale strada il relatore ritiene che vi sia ancora molto cammino da percorrere — sia pure con la necessaria gradualità — per ridurre l'eccessivo carico fiscale.

Il provvedimento nel suo complesso merita quindi la nostra approvazione, che oggi è motivata ancor più dall'andamento positivo dell'ultima emissione dei BOT e dei titoli di Stato in genere, che sono stati massicciamente sottoscritti dai risparmiatori.

Il nostro Paese, che non finisce mai di stupire per le sue grandi capacità di risparmio, ha dato una risposta positiva alla offerta di titoli di Stato e così ha fatto, io ritengo, perchè il Governo ha mantenuto fede agli impegni a suo tempo presi (dando certezza a situazioni che sembravano venire compromesse da dichiarazioni non sempre opportune) assoggettando a tassazione soltanto i proventi dei nuovi titoli di Stato.

La tassazione dei titoli di Stato infatti non riguarda nè poteva riguardare le emissioni di titoli fatte in passato e sottoscritte dai risparmiatori in previsione di una completa esenzione dalle tasse.

Un diverso atteggiamento avrebbe incrinato il rapporto di fiducia con il risparmiatore, con conseguenze gravi e forse irreparabili; i titoli di Stato, infatti, rimangono pur sempre un investimento appetibile poichè il rendimento degli stessi è e si mantiene al di sopra del tasso di inflazione.

Ritengo opportuno sottolineare anche come la decisione del Governo di procedere con la tassazione dimezzata per il primo anno di applicazione abbia la sua logica e sia da condividere.

Non vi è dubbio poi che il provvedimento è stato adottato in un momento in cui la situazione economica generale del Paese è migliorata, ed esso non costituisce nessuna imposta speciale, dato che non fa che allineare i titoli del debito pubblico al regime fiscale vigente per le obbligazioni in generale (seppure con la opportuna gradualità nel tempo, sopra ricordata). Si tratta invece di un provvedimento che si inquadra nella più ampia manovra fiscale effettuata dal Governo.

Esame del disegno di legge

L'articolo 1 al comma 1 prevede che agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di Stato (indicati espressamente nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) e titoli equiparati, non si applica l'esenzione dalle imposte (salvo, ovviamente, per quelli emessi all'estero) se emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge. Nel comma 2 dello stesso articolo si precisa che tali interessi sono ridotti alla metà per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Il comma 3 disciplina poi le modalità di pagamento, che avviene median-

te ritenuta diretta, oppure con versamento alle tesorerie provinciali.

L'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, recita testualmente:

« 1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dell'articolo 1, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta ».

Tale norma più che involgere aspetti sostanziali ha carattere interpretativo.

Infine è da dire che, secondo le previsioni del Ministro delle finanze, le entrate presumibili dall'applicazione del disegno di legge ammontano a 1.300 miliardi circa per l'anno 1987.

La Commissione finanze e tesoro ha accolto senza modifiche il testo del disegno di legge di conversione del decreto, così come approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge merita quindi l'approvazione dell'Assemblea, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

RUFFINO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

4 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Noci)

4 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali »;

al comma 3, lettera b), le parole: « lettera d), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d) ed f), ».

All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse le parole: « indicati nel comma 1 dell'articolo 1 »; e le parole: « dello stesso articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 ».

L'articolo 3 è soppresso.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 1986.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

3. Le ritenute di cui al comma 2 sono rimosse:

a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);

b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'Amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 1 emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dello stesso articolo, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta.

Art. 3.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interessi e gli altri proventi, compresi quelli conseguiti mediante acquisto delle sole cedole delle obbligazioni e dei titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti, emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e sottoscritti, acquistati o ricevuti in pegno o in usufrutto a decorrere dal 28 novembre 1984, concorrono a formare, per un ammontare corrispondente a quello degli interessi passivi deducibili, il reddito delle società e degli enti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, delle società e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo, se corrisposti a loro stabili

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'Amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dell'articolo 1, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta.

Art. 3.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

organizzazioni nel territorio dello Stato, delle società di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, escluse le società semplici, nonché, se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, delle persone fisiche e degli enti indicati alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

2. Con effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dello stesso articolo si intendono riferite ai soggetti ed alle obbligazioni e agli altri titoli indicati nel precedente comma 1.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al consolato generale d'Italia in Barcellona, addì 19 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI - VISENTINI - GORIA - ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)